

CNCE COMMISSIONE NAZ.  
PARITETICA CASSE EDILI  
VIA GUATTANI 24  
00161 ROMA (RM)  
*cnce@postepeccassaedile.it*

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956–42/2026**  
**Enti pubblici**  
**CNCE COMMISSIONE NAZ. PARITETICA CASSE EDILI**  
**Codice Fiscale: 97103000580 – PIVA: 15689721007**  
**Istanza presentata il 17/04/2026**

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'*Istante* chiede chiarimenti in ordine all'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 4 a 9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), alla prestazione "Anzianità Professionale Edile" (APE), che lo stesso eroga ai lavoratori del settore edile, in qualità di sostituto d'imposta.

Al riguardo, l'Istante fa presente che tale "prestazione viene infatti riconosciuta nel mese di maggio di ciascun anno ai lavoratori del settore edile soltanto qualora costoro abbiano maturato un'anzianità lavorativa minima prestabilita (aver accumulato 2100 ore di lavoro nel biennio precedente a quello dell'erogazione) e viene commisurata, al suo rilascio, a dei coefficienti calcolati dalla Cassa (terzo erogatore) sulle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore nell'anno precedente a quello di erogazione".

Ciò premesso, l'Istante chiede "se la prestazione APE, Anzianità Professionale Edile, possa o meno rientrare fra i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR che danno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 4 a 9, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)", in quanto, pur rientrando tale prestazione, in forza della predetta disposizione, fra i redditi di lavoro dipendente, ha natura di retribuzione differita".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA**

L'Istante non prospetta alcuna soluzione.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2025 prevede che ai «titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma,

*che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:*

*a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;*

*b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;*

*c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro».*

*Ai sensi del successivo comma 6, ai predetti soggetti «spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:*

*a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;*

*b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro».*

La detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è, pertanto, di importo pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Con riferimento alla somma di cui al comma 4, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 è stato chiarito che, *"ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5, rapportato all'intero anno. In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:*

- *calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);*
- *determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;*
- *applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno".*

Al riguardo, atteso che, per la determinazione della somma e dell'ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025, rilevano i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR, si ritiene che, ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare, per la determinazione del reddito annuale teorico vadano considerati i giorni che danno diritto alla predetta detrazione.

Analogamente, in relazione all'ulteriore detrazione di cui al comma 6 della legge di bilancio 2025, ai fini della sua determinazione, si ritiene che debbano essere considerati i giorni che danno diritto alla citata detrazione da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997 è stato precisato che, ai "*fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l'anno è bisestile)*".

Con la circolare n. 3 del 9 gennaio 1998, con riferimento alla spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, è stato evidenziato che *"le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione"*.

Con la medesima circolare è stato, inoltre, precisato che, *"tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni"*.

Ne consegue che, nel caso in cui un sostituto d'imposta eroghi redditi di lavoro dipendente per i quali le detrazioni da lavoro dipendente non spettano, perché, ad esempio, già integralmente fruito in anni precedenti, sui predetti redditi non potrà essere riconosciuta né la somma né l'ulteriore detrazione.

Con riferimento al caso di specie, si evidenzia che, ai sensi dell'allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini 19 aprile 2010 - espressamente richiamato dall'articolo 29 del CCNL 21 febbraio 2025 - la prestazione APE viene corrisposta dalle Casse Edili *"all'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali (...). L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio"*.

Ciò premesso, essendo la prestazione APE, come definita dall'*Istante* "una retribuzione differita" che matura quando in ciascun biennio il lavoratore abbia prestato le ore di lavoro ordinario, anche conteggiando le ore di assenza dal lavoro previste al

paragrafo 6, dell'allegato C, del predetto CCNL, laddove il dipendente abbia già fruito integralmente delle detrazioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR, le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 4 a 9, della legge di bilancio 2025 non spettano.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**Sergio Cristallo**  
**(firmato digitalmente)**